

## IV

(Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

**recante modifica della decisione del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d'installazione e di funzionamento dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (C.SIS)**

(2010/32/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti gli articoli 92, 92 bis e 119 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni («convenzione di Schengen del 1990») <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Schengen del 1990 prevede che le parti contraenti sostengano congiuntamente le spese derivanti dall'installazione e dal funzionamento del C.SIS, compresi i costi della rete geografica — e relativa cifratura — che permette il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema di informazione Schengen (SIS) con il C.SIS, di cui all'articolo 92, paragrafo 3.
- (2) Gli obblighi finanziari derivanti dall'installazione e dal funzionamento del C.SIS sono disciplinati da uno specifico regolamento finanziario, modificato dalla decisione del Comitato esecutivo Schengen del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario del C.SIS <sup>(2)</sup> («regolamento finanziario del C.SIS»).
- (3) Per quanto riguarda l'infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, il segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con decisione 1999/870/CE <sup>(3)</sup> e decisione 2007/149/CE <sup>(4)</sup>, ad agire, nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen all'interno dell'Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare e gestire contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione nel contesto di

Schengen «SISNET» in attesa del passaggio verso un'infrastruttura delle comunicazioni sotto la responsabilità dell'Unione europea.

- (4) Gli obblighi finanziari derivanti dall'installazione e dal funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen in base a tali contratti sono disciplinati da uno specifico regolamento finanziario stabilito con decisione 2000/265/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (5) Il regolamento finanziario C.SIS e il regolamento finanziario SISNET si applicano alla Danimarca, alla Finlandia e alla Svezia nonché all'Islanda e alla Norvegia in virtù della decisione 2000/777/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>, alla Repubblica ceca, all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia ed alla Repubblica slovacca in virtù della decisione 2007/471/CE del Consiglio <sup>(7)</sup> e alla Svizzera in virtù della decisione 2008/421/CE del Consiglio <sup>(8)</sup>. Anche la Bulgaria, la Romania e il Liechtenstein parteciperanno alle disposizioni di tali regolamenti finanziari rispettivamente dalle date che saranno stabilite dal Consiglio rispettivamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2005 e all'articolo 10 del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
- (6) Il fatto che l'unità di supporto tecnico e la rete geografica — e relativa cifratura — che permette il collegamento con le sezioni nazionali del SIS, con tutti gli obblighi finanziari derivanti dalla loro installazione e dal loro funzionamento, siano gestite dallo stesso organismo dovrebbe rendere flessibili i processi, assicurare sinergie e consentire di limitare gli sforzi.

<sup>(1)</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 444.

<sup>(3)</sup> GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41.

<sup>(4)</sup> GU L 66 del 6.3.2007, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24.

<sup>(7)</sup> GU L 179 del 7.7.2007, pag. 46.

<sup>(8)</sup> GU L 149 del 7.6.2008, pag. 74.

- (7) L'unità di supporto tecnico gestisce attualmente la cifratura della rete di collegamento tra le sezioni nazionali e l'unità di supporto tecnico.
- (8) Nel bilancio dell'unità di supporto tecnico del SIS a Strasburgo dovrebbe pertanto essere compreso il bilancio per la rete geografica — e relativa cifratura — che collega le sezioni nazionali del SIS con l'unità di supporto tecnico, da una data che deve essere stabilita con decisione unanime dei rappresentanti degli Stati membri interessati.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica di Islanda e dal Regno di Norvegia riguardante l'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(1)</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo <sup>(2)</sup>.
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(3)</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(4)</sup> e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio <sup>(6)</sup> e con l'articolo 3 della decisione 2008/262/GAI del Consiglio <sup>(7)</sup>.
- (12) Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen <sup>(8)</sup>.
- (13) L'Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2 della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen <sup>(9)</sup>.
- (14) Per quanto riguarda la Repubblica di Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (15) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2005,

DECIDE:

#### Articolo 1

La decisione del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d'installazione e di funzionamento dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (C.SIS) è modificata come segue.

- a) Il titolo del regolamento finanziario del C.SIS è modificato come segue:

«REGOLAMENTO FINANZIARIO PER L'INSTALLAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL C.SIS DI SCHENGEN E DELLA RETE GEOGRAFICA — E RELATIVA CIFRATURA — CHE PERMETTE IL COLLEGAMENTO TRA LE SEZIONI NAZIONALI DEL SIS E L'UNITÀ DI SUPPORTO TECNICO»;

- b) il primo comma del Titolo I è modificato come segue:

«Il bilancio dell'unità di supporto tecnico del Sistema di Informazione Schengen a Strasburgo, compresa la rete geografica — e relativa cifratura — che permette il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema di Informazione Schengen all'unità di supporto tecnico, di cui agli articoli 92, 92 bis e 119 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, in appresso denominato C.SIS, comporta».

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(4)</sup> Decisione del Consiglio del 28 gennaio 2008 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Decisione del Consiglio del 28 gennaio 2008 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

<sup>(6)</sup> GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

<sup>(8)</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

<sup>(9)</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è applicabile a decorrere da una data da stabilire con decisione unanime dei rappresentanti degli Stati membri interessati.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

*Per il Consiglio*

*La presidente*

B. ASK

---